



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)

N. 134/2017	del 06-06-2017
--------------------	-----------------------

OGGETTO	RETTIFICA E RIAPPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI SELVICOLTURALI NEL PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA
----------------	--

IL DIRETTORE F.F.

VISTO il Piano per il Parco Nazionale dell'Alta Murgia, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 314 del 22 marzo 2016 pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 dell'11/04/2016 e sulla G.U.R.I. – Serie Generale n. 95 del 23/04/2016, ai sensi dell'art. 12 della Legge 06/12/1991, n. 394 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il Piano è immediatamente vincolante per le Amministrazioni ed i privati dalla data del 23/04/2016;

CONSIDERATO che il Regolamento del Parco, previsto dall'art. 11 della L. n. 394/1991 e ss.mm.ii., strumento operativo attraverso il quale viene disciplinato l'esercizio delle attività consentite nelle Zone A, B, C e D del Parco, è attualmente in fase di approvazione da parte del MATTM;

CONSIDERATO che nelle more dell'approvazione del Regolamento occorre fornire alle Amministrazioni pubbliche ed ai privati elementi operativi tecnici certi per l'esecuzione delle attività forestali nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia, anche in coerenza con la disciplina del Piano per il Parco contenuta nelle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano stesso;

CONSIDERATO che a tal fine gli uffici dell'Ente hanno predisposto le *“Disposizioni tecniche per l'esecuzione di operazioni forestali e di prevenzione incendi nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia”*, approvate con Determinazione Dirigenziale n. 180 del 01/07/2016;

CONSIDERATO che le predette *“Disposizioni tecniche”* prevedono, all'art. 3 c. 1 e c. 2, interventi da effettuarsi a bordo delle strade a carico della vegetazione erbacea ed arboreo-arbustiva, finalizzati alla messa in sicurezza dagli incendi boschivi, erroneamente assoggettati a nulla osta dell'Ente;

CONSIDERATO che gli interventi di cui sopra, da effettuare obbligatoriamente prima dell'inizio del periodo di massimo rischio incendi, possono essere assimilati ad interventi di manutenzione ordinaria

finalizzati a salvaguardare, oltre che i beni naturali, anche la pubblica incolumità e che devono essere annoverati tra quelli relativi alla “Messa in sicurezza delle aree boschive di strade e di strutture lineari in pietra a secco dagli incendi” di cui all’art. 4 delle medesime disposizioni tecniche, e quindi non necessitanti di autorizzazione o nulla osta dell’Ente, se realizzati conformemente alle disposizioni tecniche date;

CONSIDERATO che, per quanto fin qui detto, occorre rettificare le “*Disposizioni tecniche per l’esecuzione di operazioni forestali e di prevenzione incendi nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia*”, approvate con Determinazione Dirigenziale n. 180 del 01/07/2016, mediante lo spostamento dei commi 1. e 2. dell’articolo 3 nell’articolo 4, riapprovandone il testo secondo la versione allegata alla presente determinazione per farne parte integrante.

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria.

DETERMINA

Le premesse sono parte integrante della presente determinazione

DI RETTIFICARE le “*Disposizioni tecniche per l’esecuzione di operazioni forestali e di prevenzione incendi nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia*”, approvate con Determinazione Dirigenziale n. 180 del 01/07/2016 mediante lo spostamento dei commi 1. e 2. dell’articolo 3 in successione al comma 2. dell’articolo 4, divenendone commi 3. e 4.;

DI RIAPPROVARE le “*Disposizioni tecniche per l’esecuzione di operazioni forestali e di prevenzione incendi nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia*”, così come rettificate, nel testo allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;

DI STABILIRE che per l’ottenimento dei nulla osta e delle autorizzazioni previste nelle “*Disposizioni tecniche per l’esecuzione di operazioni forestali e di prevenzione incendi nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia*”, l’istanza deve essere trasmessa on-line sul portale presente nel sito istituzionale all’indirizzo www.parcoaltamurgia.gov.it;

DI DARE ATTO che la violazione delle “*Disposizioni tecniche per l’esecuzione di operazioni forestali e di prevenzione incendi nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia*” è sanzionata a norma della Legge n. 394/1991, art. 30;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al C.T.A./C.F.S. del Parco per lo svolgimento delle attività di sorveglianza sulla corretta applicazione delle “*Disposizioni tecniche per l’esecuzione di operazioni forestali e di prevenzione incendi nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia*”;

DI DIFFONDERE le “*Disposizioni tecniche per l’esecuzione di operazioni forestali e di prevenzione incendi nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia*” mediante il sito web ufficiale dell’Ente e mediante trasmissione agli Enti/Amministrazioni competenti;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante la necessità di fornire agli Enti pubblici ed ai privati elementi operativi certi per l’esecuzione delle attività forestali nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia;

DI PUBBLICARE la presente determinazione all’albo pretorio non line dell’Ente per quindici giorni naturali e consecutivi.

**IL DIRETTORE F.F.
F.TO FABIO MODESTI**

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
(sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

**IL DIRETTORE F.F.
FABIO MODESTI**



parco nazionale
dell'alta murgia

Disposizioni tecniche per l'esecuzione di operazioni forestali e di prevenzione incendi nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia

(approvate con Determinazione Dirigenziale n. 180 del 1. Luglio 2016, rettificata e riapprovate con Determinazione Dirigenziale n. ___ del ___)

Premessa

Le seguenti disposizioni tecniche hanno l'obiettivo di fornire elementi operativi certi per l'esecuzione delle attività forestali nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia, nelle more dell'approvazione del Regolamento del Parco. Hanno altresì l'obiettivo di ottemperare al criterio di sostenibilità delle stesse attività in esecuzione delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano per il Parco approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 314 del 22 marzo 2016 (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 39 dell'11 aprile 2016 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 95 del 23 aprile 2016).

Le presenti disposizioni sono inoltre necessarie ad assicurare il mantenimento ovvero il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e seminaturali, degli habitat di specie e delle specie animali e vegetali, ai sensi delle Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE nonché delle norme nazionali e regionali di recepimento. Tengono conto, altresì, del Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 recante “*Misure di conservazione ai sensi delle Direttive comunitarie 2009/147 e 92/43 e del D.P.R. n. 357/1997 per i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.)*” (pubblicato sul B.U.R.P. n. 54 del 12 maggio 2016), nonché del Regolamento Regionale 22 dicembre 2008, n. 28 “*Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei ‘Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)’ introdotti con D.M. 17 ottobre 2007*”.

Nel territorio del Parco sono presenti numerose aree boscate di proprietà pubblica e privata costituite da popolamenti quercini, prevalentemente cedui invecchiati, che evolvono lentamente e spontaneamente verso fustaie a struttura irregolare. Sono anche presenti soprassuoli artificiali a prevalente presenza di conifere che, impiantati negli anni '60 e '70 del secolo scorso al fine della protezione dal dissesto idrogeologico, stanno ora naturalmente evolvendosi verso cenosi più complesse in cui le latifoglie termo-mesofile e le essenze tipiche della macchia si stanno affermando.

Il livello di biodiversità delle aree boschive è perciò sicuramente aumentato nell'ultimo trentennio. Tuttavia ciò è l'effetto di una mancata gestione piuttosto che di una gestione orientata e naturalistica. Attualmente, nelle aree forestali private e pubbliche, si dispone di un buon materiale di base su cui, alla luce della nuova visione del bosco non più produttiva ma essenzialmente bio-ecologica, sociale ed estetica, si può agire per aiutare l'affermazione di cenosi ben strutturate e più stabili.

Le seguenti disposizioni tecniche consentono, agli operatori selvicolturali pubblici e privati, ai gestori di infrastrutture a rete, alle Autorità pubbliche competenti in materia forestale ed ambientale ed ai proprietari/conduttori di fondi, di agire con tranquillità e certezza nel territorio del Parco.

1. Finalità

In attuazione delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano per il Parco (N.T.A.) approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 314 del 22 marzo 2016, nelle more dell'approvazione del Regolamento del Parco ed in coerenza con quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 28 del 22 dicembre 2008 “*Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei ‘Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)’ introdotti con D.M. 17 ottobre 2007*”, nonché dal Regolamento Regionale n. 6 del 10 maggio 2016 “*Misure di conservazione ai sensi delle Direttive comunitarie 2009/147 e 92/43 e del D.P.R. n. 357/1997 per i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.)*”, le seguenti disposizioni tecniche sono rivolte agli operatori forestali pubblici e privati.



parco nazionale
dell'**alta murgia**

Restano valide le disposizioni del Regolamento Regionale n. 10 del 30 giugno 2009 “*Tagli boschivi*” e ss.mm.ii. per quanto applicabili e non in contrasto con le presenti disposizioni e con la citata disciplina di tutela vigente nel territorio del Parco.

2. Interventi selvicolturali

1. A norma dell'art. 6, comma 5. delle N.T.A. del Piano per il Parco, in Zona A sono vietati gli interventi selvicolturali, ad eccezione di quelli promossi dall'Ente per l'evoluzione delle cenosi forestali.
2. A norma dell'art. 7, comma 1. lett. d) delle N.T.A. del Piano per il Parco, in Zona B sono consentiti gli interventi selvicolturali secondo i principi della selvicoltura naturalistica, compresi i tagli intercalari volti a favorire la funzione di protezione idrogeologica e ad incrementare la complessità e la biodiversità delle cenosi forestali.
3. A norma dell'art. 8, comma 2. lett. a) delle N.T.A. del Piano per il Parco, in Zona C sono consentiti gli interventi selvicolturali secondo i principi di selvicoltura naturalistica, compresi i tagli intercalari, volti a favorire la funzione di protezione idrogeologica e ad incrementare la complessità e la biodiversità delle cenosi forestali, nonché la realizzazione di impianti per l'arboricoltura da legno sui terreni agricoli, nel rispetto dei caratteri strutturanti dell'unità di paesaggio di appartenenza di cui all'art. 18 delle stesse N.T.A. Gli interventi di cui in questione potranno essere realizzati anche mediante attuazione diretta condizionata, di cui all'art. 2, comma 4, lett. b) delle N.T.A. del Piano per il Parco, qualora l'Ente lo ritenga necessario.
4. Gli interventi selvicolturali sono finalizzati alla conservazione e al miglioramento della funzionalità dei singoli sistemi forestali anche in relazione alla tutela della fauna selvatica e possono prevedere tagli selettivi di diradamento moderato dal basso.
5. Nei boschi cedui invecchiati è consentita la conversione ad alto fusto, laddove le condizioni edafico-climatiche lo consentano, attraverso interventi di taglio dei polloni sovrannumerari da eseguirsi mediante piani di conversione pluriennale.
6. Negli interventi di miglioramento boschivo relativi ai popolamenti di latifoglie, le piante da preservare al taglio devono essere marcate con anello in tinta verde ovvero con altro colore fortemente visibile determinato in progetto, all'altezza di 1,30 metri da terra e numerate al ceppo. Per esse deve essere predisposto un piedilista di cavallettamento in cui viene indicato il diametro all'altezza di 1,30 m da terra, il numero e la specie. L'individuazione delle piante può essere coadiuvata da apparecchiature satellitari di posizionamento geografico.
7. Le piante da tagliare vanno contrassegnate con il martello forestale impresso al piede al fine di consentire le operazioni di controllo da parte delle Autorità competenti oppure con anellatura di colore rosso all'altezza di 1,30 metri da terra.
8. Gli interventi devono essere eseguiti esclusivamente con mezzi manuali e l'esbosco deve essere effettuato esclusivamente con mezzi meccanici gommati di ridotte dimensioni (tipo frutteto) ovvero con modalità a minore impatto. Sono consentiti, previa autorizzazione dell'Ente, gli interventi straordinari ed urgenti di messa in sicurezza delle aree boschive.
9. Nei lavori di forestazione è consentito impiegare solo ecotipi locali di specie arboree e arbustive autoctone.
10. A chiusura degli interventi di miglioramento boschivo, devono essere lasciati in campo almeno 10 esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti, in piedi o aduggiati, scelti fra gli esemplari di

maggiore classe diametrica, al fine di conservare l'habitat del legno morto utile alla nidificazione ed all'alimentazione dell'avifauna.

11. Nei boschi mesofili e termofili deve essere favorita la disetaneità, la rinnovazione e la plurispecificità aiutando le specie del sottobosco e quelle accompagnatrici.
12. Nei boschi di latifoglie percorsi da incendio sono consentiti gli interventi atti a favorire la riproduzione agamica ed il recupero delle cenosi forestali. Gli interventi di bonifica atti al recupero della cenosi vegetale, mediante interventi di tramarratura, devono essere effettuati entro il termine della stagione silvana successiva a quella in cui si è verificato l'evento. In ogni caso devono essere rilasciate in campo non meno di 200 matricine per ettaro.
13. Nei popolamenti di resinose percorsi da fuoco gli interventi di bonifica da intraprendere devono essere valutati caso per caso sulla base al danno prodotto dal fuoco sulla vegetazione e finalizzati al rapido sviluppo della rinnovazione spontanea, non escludendo la possibilità di non intervenire al fine di consentire la naturale resilienza dei sistemi boscati.
14. Nei boschi di conifere devono essere favoriti gli interventi che facilitino il ritorno della vegetazione potenziale (boschi mesofili e macchia mediterranea). Sono consentiti tagli intercalari con intensità massima del 50% del numero di piante presenti sulla superficie interessata dall'intervento da eseguirsi in più stagioni silvane e solo in presenza di intensa rinnovazione di latifoglie già affermata.
15. E' consentito effettuare interventi di taglio su piante sporadiche esclusivamente nei casi in cui esse siano specie esotiche invadenti tra le quali ailanto (*Ailanthus altissima*) e robinia (*Robinia pseudoacacia*) o in caso di piante fortemente deperienti o morte.
16. I residui di lavorazione devono essere cippati in loco e sparsi al suolo, al fine di aumentarne il contenuto in sostanza organica. Qualora la cippatura non fosse possibile a causa dell'acclività dei suoli ovvero per le asperità del terreno, i residui di lavorazione devono essere riuniti in fascine ed accatastati in luoghi ombreggiati ed umidi, idonei a non generare rischio di incendio, oppure devono essere allontanati dall'area boschiva.
17. La bruciatura in loco dei residui di lavorazione è possibile solo nei casi di gravi attacchi parassitari per i quali è prevista la lotta obbligatoria, comprovati da relazione asseverata da un tecnico abilitato in materia. In questo caso i residui devono essere bruciati in ampie chiarie prive di rinnovazione forestale, sulle piste o nei crocicchi delle stesse, al fine di non danneggiare la vegetazione presente nel soprassuolo e/o quella arboreo-arbustiva circostante.
18. Non è consentito il rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 10.000 m², per le fustaie, e a 5.000 m², per i cedui semplici o composti.
19. Tutte le piante autoctone erbacee, arbustive ed arboree che costituiscono il sottobosco devono essere tutelate durante gli interventi selvicolturali. Interventi di contenimento possono essere attuati per le specie striscianti o lianose quali il rovo (*Rubus ulmifolius*), l'edera (*Edera helix*), la stracciabraghe (*Smilax aspera*), il caprifoglio (*Lonicera implexa*), clematide (*Clematis vitalba*).
20. E' vietata la realizzazione di nuove piste forestali, fatta eccezione per quelle previste in specifici piani di gestione forestale. In assenza di piste idonee all'esbosco l'Ente potrà autorizzare l'apertura di tracciati che dovranno essere ripristinati a chiusura dei lavori.
21. La raccolta della legna secca al suolo è vietata in Zona A; nelle Zone B, C e D è consentita ai proprietari dei fondi ed agli aventi diritto nelle aree gravate da usi civici.

22. Gli interventi selvicolturali nei boschi pubblici e privati devono essere effettuati dal 20 agosto al 15 marzo di ogni anno, al fine di non arrecare disturbo alla fauna selvatica nel periodo di nidificazione, di riproduzione e di allevamento della prole e salve diverse disposizioni dell'Ente finalizzate a maggiore tutela della stessa fauna selvatica.
23. Sono consentiti, previa autorizzazione dell'Ente e qualora ricorrano circostanze speciali ed eccezionali, gli interventi straordinari ed urgenti di messa in sicurezza delle stesse aree boschive da pericoli imminenti, che possono essere eseguiti al di fuori del periodo suddetto.
24. A norma dell'art. 2, comma 4. delle N.T.A. del Piano per il Parco, gli interventi consentiti dalle precedenti disposizioni tecniche sono soggetti a nulla osta dell'Ente.

3. Interventi forestali in corrispondenza di elettrodotti

1. Al fine di consentire il corretto funzionamento degli elettrodotti aerei presenti in aree boscate e per la salvaguardia delle stesse dagli incendi, il contenimento delle latifoglie può essere realizzato, previo nulla osta dell'Ente, mediante capitozzatura ovvero tramite potatura delle ramificazioni prossime ai conduttori della linea elettrica. Per gli esemplari di conifere la cui altezza supera i 6 metri è preferibile il taglio raso, mentre per il contenimento degli esemplari più piccoli può essere eseguita la capitozzatura. Gli interventi di taglio devono consentire la formazione di una distanza di almeno 3-5 metri tra conduttori e vegetazione. Il materiale proveniente dalle operazioni di messa in sicurezza degli elettrodotti deve essere asportato in modo tale da non arrecare danno alla rinnovazione. In nessun modo deve essere arrecato danno alle piante arboree-arbustive che non interferiscono con il rischio incendi e con la sicurezza stradale.
2. A norma dell'art. 2, comma 4. delle N.T.A. del Piano per il Parco, gli interventi consentiti dalle precedenti disposizioni tecniche sono soggetti a nulla osta dell'Ente.

4. Messa in sicurezza delle aree boschive di strade e di strutture lineari in pietra a secco dagli incendi

1. All'interno delle aree boschive devono essere realizzate fasce tagliafuoco "verdi" dell'ampiezza di almeno 5 metri. In tali fasce la vegetazione erbacea ed arbustiva, nonché la rinnovazione di specie forestali, deve essere contenuta mediante il taglio raso ed una lavorazione del suolo superficiale (5-10 cm). La vegetazione arborea deve essere messa in sicurezza mediante spalcatura fino ad un terzo dell'altezza della pianta.
2. Sui seminativi, sui terreni a riposo o incolti confinanti con aree boschive ovvero a pascolo naturale, i proprietari ed i conduttori devono realizzare fasce protettive ("precese") dell'ampiezza di 15 metri prive di vegetazione lungo il perimetro dei fondi, prima dell'inizio del periodo di massimo rischio di incendi. E' vietata la realizzazione di "precese" su praterie aride mediterranee che, nell'insieme, possono costituire comunità vegetali di interesse conservazionistico riconosciute a livello comunitario.
3. La pulizia dei bordi delle strade interpoderali deve avvenire mediante taglio raso della vegetazione erbacea con mezzi manuali (decespugliatori) in tarda primavera e, comunque, prima dell'inizio del periodo di rischio di incendi boschivi. Deve seguire la ripulitura e l'asportazione del materiale tagliato, al fine di eliminare masse di materiale combustibile. Il taglio deve essere effettuato prima dell'inizio del periodo di massimo rischio incendi e va ripetuto qualora piogge tardive determinino un rigoglioso ricaccio. Per le piante sarmentose è deve essere eseguito il taglio raso su tutta la banchina e la rimozione dei residui. Devono essere preservate tutte le piante arbustive che crescono a



parco nazionale
dell'**alta murgia**

ridosso dei muri e non interferiscono con le dimensioni della carreggiata. È vietato l'uso di diserbanti chimici.

4. Il taglio di contenimento delle piante arboree poste a ridosso della rete viaria deve essere selettivo e deve interessare solo gli esemplari che, crescendo a ridosso dei muri a secco, invadono con i polloni le sedi stradali. Per queste piante è consentita l'eliminazione dei polloni con diametri inferiori a 5 cm, misurato a 1,30 m da terra, con preservazione della pianta madre, impostando il portamento ad alto fusto. Le stesse piante devono essere sottoposte a spalcatura dei rami più bassi al fine di evitare che eventuali incendi possano propagarsi alla chioma. Possono essere eliminate, per preservare la pubblica incolumità, soltanto le piante presenti sulla banchina in prossimità della sede stradale e cresciute a causa della mancata manutenzione periodica, previa presentazione di una relazione tecnica asseverata da un dottore agronomo o forestale. Per le piante arboree situate all'interno dei muri di confine delle carreggiate possono essere realizzati interventi di potatura delle branche che si protendono verso la sede stradale al di sotto di 3,70 m di altezza da terra. In prossimità dei cartelli stradali e degli svincoli è possibile la potatura dei rami sporgenti, al fine di ripristinare la visibilità degli stessi. Tutte le operazioni di taglio devono essere seguite dalla ripulitura della banchina dalle ramaglie e dall'asportazione del materiale tagliato. In nessun modo deve essere arrecato danno alle piante arboree-arbustive che non interferiscono con la sicurezza stradale o con il rischio incendi.
5. Gli interventi di cui ai commi precedenti, se realizzati secondo le disposizioni date, non sono soggetti ad autorizzazione ovvero a nulla osta dell'Ente.
6. È vietata, su tutto il territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati seminati. Sono fatti salvi, previa autorizzazione dell'Ente, i casi dettati da esigenze fitopatologiche certificate dall'Osservatorio Fitopatologico Regionale. In tali casi la distruzione dei residui vegetali è consentita a partire dal 1. ottobre.
7. La bruciatura di residui vegetali provenienti dalla potatura di specie arboree agrarie può essere eseguita a norma del D. L.vo n. 152/2006, art. 182, comma 6-bis e ss.mm.ii., previa autorizzazione dell'Ente.

5. Sanzioni

1. La violazione delle presenti disposizioni è sanzionata a norma della Legge n. 394/1991, art. 30.

Il Direttore f. f.
(Fabio Modesti)